

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia

(OITE-UE)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali;

visti gli articoli 32 capoverso 1 e 37 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966³ sulla protezione degli animali;

e in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, i controlli e i provvedimenti per l'importazione duratura o temporanea e per il transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell'Unione europea (UE), dall'Islanda e dalla Norvegia, nonché per l'esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati.

Art. 2 Diritto applicabile

¹ Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l'ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizootie (OFE) e l'ordinanza del 23 novembre 2005⁶ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

² Sono fatte salve le disposizioni dei seguenti atti normativi:

RS

- 1 RS **455**
- 2 RS **817.0**
- 3 RS **916.40**
- 4 RS **0.916.026.81**
- 5 RS **916.401**
- 6 RS **817.02**

- a. ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008⁷;
- b. ordinanza del 4 settembre 2013⁸ sulla circolazione di specie di fauna e di flora protette;
- c. ordinanza del concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

³ Per l'importazione e il transito di pesci vivi, sperma animale, ovuli ed embrioni provenienti dall'Islanda e per l'esportazione di tali animali e prodotti animali verso l'Islanda si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza del ...⁹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *territorio d'importazione*: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- b. *Paesi terzi*: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia;
- c. *prodotti animali*: tutti i possibili vettori di agenti epizootici, in particolare:
 - 1. sperma animale, ovuli ed embrioni;
 - 2. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;
 - 3. sottoprodotti di origine animale
 - 4. fieno e paglia.
- d. *sottoprodotti di origine animale*: i corpi di animali nonché le carcasse di animali e prodotti di origine animale non destinati all'uso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati;
- e. *certificato sanitario*: documento rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- f. *TRACES*: sistema informatico veterinario conforme alla decisione 2004/292/CE¹⁰;

⁷ RS 455.1

⁸ RS 453.0

⁹ RS ...

¹⁰ Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, sull'introduzione del sistema TRACES e sulla modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63 - da ultimo modificata dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29.

- g. *partita*: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso Stato o, in caso di regionalizzazione per ragioni di polizia sanitaria, dalla stessa regione, destinati alla stessa azienda di destinazione e che possono figurare sullo stesso certificato sanitario o sullo stesso documento commerciale;
- h. *importatore*: persona fisica o giuridica responsabile per l'importazione;
- i. *persona soggetta all'obbligo di dichiarazione*: le persone cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane;
- j. *azienda di destinazione*: sede nella quale vengono fisicamente trasportati gli animali o i prodotti animali.

Capitolo 2: Importazione

Sezione 1: Condizioni

Art. 4 Principio

¹ Per l'importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, in particolare per quanto concerne:

- a. le aziende che sono autorizzate a importare animali e prodotti animali;
- b. i requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- c. i documenti di accompagnamento richiesti, in particolare i certificati sanitari e i documenti commerciali.

² Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce quali sono i pertinenti testi normativi dell'UE.

³ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può fissare condizioni d'importazione in materia di polizia sanitaria, diritto sulla protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari per gli animali e i prodotti animali per cui l'UE non prevede condizioni armonizzate per il traffico intracomunitario.

⁴ In caso di elevati rischi di epizoozie e per l'igiene delle derrate alimentari, l'USAV può stabilire oneri supplementari o vietare l'importazione.

Art. 5 Documenti di accompagnamento

¹ Gli animali e i prodotti animali possono essere unicamente importati se accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalle disposizioni dell'UE.

¹¹ RS 631.0

² Il DFI fissa le garanzie sanitarie supplementari da presentare in aggiunta ai certificati sanitari dell'UE per:

- a. gli animali della specie bovina;
- b. gli animali della specie suina;
- c. i gallinacci.

³ Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita importata deve essere accompagnata da un documento commerciale.

⁴ Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale che vengono importate nel traffico turistico e sono destinate esclusivamente al consumo privato non sono necessari certificati sanitari né documenti commerciali.

Art. 6 Permessi

¹ È necessario un permesso dell'USAV per l'importazione di:

- a. animali e prodotti animali che non adempiono i requisiti prescritti dall'UE, in particolare per quanto concerne la reimportazione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni nell'ambito di esposizioni o manifestazioni analoghe;
- b. sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza del 25 maggio 2011¹² concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011¹³;
- c. animali e prodotti animali non disciplinati dai testi normativi dell'UE.

² L'USAV rilascia il permesso se:

- a. la situazione epizootologica nel territorio di provenienza è favorevole oppure sono state prese misure appropriate contro l'introduzione di epizootie; e
- b. sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza.

³ L'USAV può negare o revocare permessi se:

- a. esiste un elevato rischio di introdurre un'epizootia tramite sottoprodotti di origine animale; oppure

¹² **RS 916.441.22**

¹³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 592/2014, GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33.

- b. la capacità complessiva degli impianti di eliminazione interessati è necessaria per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale nazionali.

Art. 7 Pascolo transfrontaliero

Il pascolo transfrontaliero per l'estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono regolamentati dalle disposizioni di cui all'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo.

Sezione 2: Registrazione e notifica preventiva

Art. 8 Registrazione

¹ Per l'importazione di animali e prodotti animali per cui è previsto emettere certificati sanitari tramite TRACES in base alle prescrizioni dell'UE, occorre registrare le persone fisiche e giuridiche seguenti nel sistema di informazione TRACES:

- a. l'importatore;
- b. l'azienda di destinazione;
- c. le persone fisiche e giuridiche domiciliate nel territorio d'importazione che trasportano a titolo professionale animali e prodotti animali dall'estero nel territorio d'importazione.

² Le persone di cui al capoverso 1 richiedono la registrazione presso l'autorità cantonale competente. Devono notificare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo all'autorità rispettiva.

³ Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro o su loro incarico e possono completare o modificare i dati da loro inseriti prima della sottoscrizione.

⁴ Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell'USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

Art. 9 Notifica preventiva

L'importatore è tenuto a notificare preventivamente al veterinario cantonale l'importazione di:

- a. semi, ovuli ed embrioni della specie suina, al più tardi dieci giorni prima dell'importazione;
- b. animali ad unghia fessa e gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*), al più tardi sei giorni prima dell'importazione.

Sezione 3: Documenti di accompagnamento

Art. 10 Certificati sanitari

¹ I certificati sanitari richiesti devono essere emessi dall'autorità cantonale competente tramite TRACES prima dell'importazione, se prescritto dalle disposizioni UE per la rispettiva categoria animale o per il rispettivo prodotto animale.

² I certificati sanitari devono essere validi per l'intera partita. Devono essere allegati in originale alla partita e accompagnarla fino all'azienda di destinazione.

³ I certificati sanitari devono essere firmati dall'autorità competente. Laddove previsto, i certificati possono essere firmati anche da una persona abilitata della società autorizzata alla loro emissione.

⁴ Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari.

Art. 11 Documenti commerciali

Se i testi normativi dell'UE non prevedono requisiti per i documenti commerciali, questi devono contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. quantità e la specie animale o il tipo di prodotto animale;
- b. azienda di provenienza o di fabbricazione;
- c. azienda di destinazione;
- d. requisiti di trasporto particolari.

Art. 12 Modelli

L'USAV mette a disposizione i modelli per i certificati sanitari e i documenti commerciali richiesti in Internet.

Art. 13 Presentazione dei documenti di controllo

Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione garantiscono che all'ufficio doganale:

- a. siano presentati i documenti di accompagnamento in caso di una richiesta durante un controllo a campione delle partite;
- b. siano presentati di propria iniziativa i certificati sanitari per animali ad unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi.

Sezione 4: Trasporto

Art. 14 Igiene

¹ Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.

² La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d'imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati immediatamente e in maniera innocua dopo il trasporto.

Art. 15 Ulteriore trasporto fino al luogo di destinazione

¹ Dopo l'immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente nell'azienda di destinazione.

² Dopo l'immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati direttamente e senza trasbordo nell'azienda di destinazione.

³ Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi non possono essere caricati altri animali.

⁴ Il bestiame da macello può essere introdotto soltanto in grandi aziende di cui all'articolo 3 lettera k dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁴ concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

Sezione 5: Obblighi di notifica e di conservazione per le aziende

Art. 16 Obbligo di notifica

L'azienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale, al più tardi entro 24 ore dal loro arrivo, l'ingresso di:

- a. sperma, ovuli ed embrioni della specie suina;
- b. animali ad unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi.

Art. 17 Obbligo di conservazione

Dal giorno in cui riceve la partita, l'azienda di destinazione è tenuta a conservare i certificati sanitari per tre anni.

¹⁴ RS 817.190

Sezione 6: Responsabilità per le partite e i documenti

Art. 18

Chiunque importi animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.

Capitolo 3: Transito

Art. 19 Condizioni

¹ Per il transito di partite si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

² In caso di transito, per le partite seguenti valgono le disposizioni per l'importazione per analogia:

- a. partite trasportate per via aerea nel territorio d'importazione e che transitano attraverso il territorio d'importazione con un altro mezzo di trasporto;
- b. partite trasportate per via terrestre attraverso il territorio d'importazione.

³ Si applicano le seguenti disposizioni per analogia:

- a. articolo 4 e articolo 5 capoversi 1, 3 e 4 (condizioni generali d'importazione e documenti di accompagnamento);
- b. articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
- c. articolo 14 capoverso 1 (trasporto).

Art. 20 Responsabilità per le partite e i documenti

Chiunque si occupa del transito di animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti sulle loro caratteristiche e della completezza dei documenti di accompagnamento.

Capitolo 4: Esportazione

Art. 21 Principio

¹ Per l'esportazione di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia valgono per analogia le seguenti disposizioni per l'importazione:

- a. articolo 4 e articolo 5 capoversi 1, 3 e 4 (condizioni generali d'importazione e documenti di accompagnamento);
- b. articoli 10–13 (documenti di accompagnamento);
- c. articolo 14 capoverso 1 (trasporto).

² Valgono inoltre gli eventuali requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

³ Se prescritto dai testi normativi dell'UE, per le partite di animali e prodotti animali destinate all'esportazione l'autorità cantonale competente rilascia un certificato sanitario tramite TRACES oppure l'azienda di provenienza emette un documento commerciale.

Art. 22 Uova da cova

Le uova da cova possono solamente essere esportate se le uova stesse e gli imballaggi sono muniti di un codice di provenienza composto dalle lettere CH-... e dal numero dell'azienda di provenienza.

Art. 23 Sottoprodotti di origine animale: permesso

¹ I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un permesso dell'USAV:

- a. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA,¹⁵ eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011¹⁶;
- b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell'articolo 7 OESA, eccettuati pelli, pellame, resti alimentari e prodotti sottoposti a sterilizzazione a pressione ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 OESA.

² L'USAV rilascia il permesso se:

- a. all'esportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione;
- b. l'azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all'articolo 39 capoverso 2 OESA; e
- c. il Paese di destinazione ha approvato l'importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.

³ Nei casi contemplati al capoverso 2 lettera b, l'USAV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione.

Art. 24 Sottoprodotti di origine animale: documenti di accompagnamento

I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere unicamente esportati se le partite sono accompagnate da un certificato sanitario emesso tramite TRACES:

¹⁵ RS 916.441.22

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 1 lett. b.

- a. sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera a;
- b. proteine animali trasformate ai sensi dell'allegato I numero 5 del regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 25 Sottoprodotti di origine animale: eliminazione

Per quanto concerne la raccolta di sottoprodotti di origine animale destinati all'eliminazione di cui agli articoli 23 e 24 e la loro identificazione e i rispettivi documenti di accompagnamento, ad integrazione degli articoli 19 e 20 OESA si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII capi I–III del regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 26 Carne bovina proveniente da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni

È vietato importare negli Stati membri dell'UE e nelle enclavi doganali carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e 0202.3091 proveniente da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni.

Art. 27 Registrazione

¹ Per l'esportazione di animali e prodotti animali per cui è previsto emettere certificati sanitari tramite TRACES secondo le prescrizioni dell'UE, occorre registrare le persone fisiche e giuridiche seguenti in TRACES:

- a. le aziende di provenienza di animali e prodotti animali destinati all'esportazione;
- b. le persone fisiche e le persone giuridiche che esportano animali e prodotti animali;
- c. le persone fisiche e giuridiche domiciliate nel territorio d'importazione che trasportano a titolo professionale animali e prodotti animali verso l'estero.

² Per la registrazione e l'accesso a TRACES si applica l'articolo 8 capoversi 2–4.

Art. 28 Responsabilità per le partite e i documenti

Chiunque esporti animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti sulle loro caratteristiche e della completezza dei documenti di accompagnamento.

Capitolo 5: Controlli e misure

Art. 29 Controllo dell'importazione e del transito

¹ Per gli animali e i prodotti animali importati dagli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia o che transitano da tali Stati, l'Amministrazione delle dogane può verificare i documenti di accompagnamento necessari a campione.

² L'Amministrazione delle dogane verifica i certificati sanitari nell'importazione e nel transito di animali ad unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi.

³ Se i certificati sanitari o i documenti commerciali mancano o non sono completi, l'ufficio doganale lo notifica all'autorità cantonale competente.

⁴ L'Amministrazione delle dogane può richiedere assistenza amministrativa alle autorità cantonali preposte in caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

Art. 30 Sorveglianza veterinaria ufficiale

¹ Il veterinario cantonale ordina una sorveglianza veterinaria ufficiale a campione per:

- a. l'importazione di animali ad unghia fessa;
- b. l'importazione di gallinacci, palmipedi e struzioniformi;
- c. i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall'estero.

² L'USAV emette direttive tecniche sulla necessità e sullo svolgimento delle sorveglianze veterinarie ufficiali.

Art. 31 Misure in caso di importazione, transito ed esportazione illegali

¹ Se l'Amministrazione delle dogane, altri organi o privati scoprono animali o prodotti animali per cui vi sono indizi sufficienti di importazione, transito o esportazione illegali, essi lo notificano alle autorità cantonali competenti del territorio in cui sono state rilevate le irregolarità.

² L'autorità cantonale sequestra gli animali o i prodotti animali e prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali. Se la notificazione non proveniva dall'Amministrazione delle dogane, quest'ultima va immediatamente avvisata.

³ L'autorità può disporre esami veterinari, la quarantena, il respingimento o l'abbattimento degli animali. Essa elimina i prodotti animali secondo le disposizioni dell'OESA¹⁷ oppure ordina tale eliminazione.

¹⁷ RS 916.441.22

⁴ L'autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell'autore dell'infrazione.

Capitolo 6: Organizzazione dell'esecuzione di TRACES

Art. 32 Registrazione

¹ Devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti autorità:

- a. l'USAV;
- b. l'Amministrazione delle dogane;
- c. gli uffici dei veterinari cantonali;
- d. gli uffici dei chimici cantonali;
- e. i veterinari ufficiali;
- f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.

² La registrazione nonché l'attualizzazione e la cancellazione dei dati sono effettuate dall'USAV.

³ Le autorità registrate devono comunicare immediatamente all'USAV i cambiamenti d'indirizzo.

Art. 33 Accesso

¹ Le autorità registrate hanno accesso TRACES.

² Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dell'USAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

Art. 34 Obblighi delle autorità cantonali

¹ Le autorità cantonali competenti effettuano registrazioni, attualizzazioni e cancellazioni in TRACES nell'ambito della propria sfera di competenza.

² Le autorità cantonali incaricate della gestione di TRACES hanno l'obbligo di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dell'USAV.

Art. 35 Coordinamento

¹ L'USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.

² Può emettere direttive tecniche relative a TRACES.

Capitolo 7: Tasse

Art. 36 Riscossione delle tasse da parte dell'USAV

¹ Le tasse per i servizi e le decisioni dell'USAV sono a carico del richiedente.

² L'ammontare delle tasse è fissato nell'ordinanza del 30 ottobre 1985¹⁸ sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Art. 37 Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per i servizi, i controlli e le misure in esecuzione della presente ordinanza.

² Le tasse sono a carico del richiedente.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali

Art. 38 Decisioni e rimedi giuridici

¹ Per le autorizzazioni e le altre decisioni dell'USAV si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l'articolo 59b della legge del 1° luglio 1966²⁰ sulle epizoozie.

² I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo d'applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 52 e 55 della legge del 9 ottobre 1992²¹ sulle derrate alimentari.

³ La procedura delle autorità cantonali d'esecuzione è disciplinata dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.

Art. 39 Notifica delle violazioni

Il veterinario ufficiale del Cantone notifica all'autorità incaricata del perseguimento penale competente le infrazioni alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull'allevamento del bestiame, in particolare quelle concernenti:

- a. l'identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
- b. la tutela della salute umana e animale; o
- c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.

¹⁸ RS 916.472

¹⁹ RS 172.021

²⁰ RS 916.40

²¹ RS 817.0

Art. 40 Perseguimento penale

¹ In caso di importazione o transito illegali l'autorità cantonale competente incaricata del procedimento penale promuove un perseguimento penale. Se simultaneamente è commessa un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005²² sulle dogane o alla legge federale del 25 giugno 2008²³ concernente l'imposta sul valore aggiunto, è l'Amministrazione delle dogane a promuovere un perseguimento penale.

² Su richiesta dell'autorità cantonale competente incaricata del perseguimento penale, l'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta da parte di quest'ultima.

³ In caso di esportazione illegale, è promosso un perseguimento penale da parte delle autorità cantonali competenti

⁴ È fatto salvo l'articolo 31 della legge del 9 ottobre 1992²⁴ sulle derrate alimentari.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

¹ Per quanto la presente ordinanza non contempra disposizioni contrarie, l'esecuzione spetta ai Cantoni.

² L'Amministrazione delle dogane esegue la presente ordinanza al confine doganale.

³ L'USAV emana le direttive tecniche necessarie per assicurare un'esecuzione adeguata e uniforme.

Art. 42 Adeguamento delle prescrizioni tecniche

L'USAV è autorizzato ad adeguare singole prescrizioni tecniche di importanza secondaria delle prescrizioni e delle norme valide in considerazione delle condizioni d'importazione di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

²² RS 631.0

²³ RS 641.20

²⁴ RS 817.0

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova